

(N. 1485)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GUALTIERI, CIPELLINI, ULIANICH,
RUHL BONAZZOLA, VENANZI, BOMPIANI e CONTI PERSINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 1981

**Equipollenza della laurea in discipline economiche e sociali
con quella in economia e commercio ai fini dell'ammissione
ai pubblici concorsi**

ONOREVOLI SENATORI. — Con spirito innovatore, ma con viva sensibilità al mutare e all'evolversi della realtà sociale ed economica del Paese, l'Università Bocconi di Milano propose di istituire nel 1974 un nuovo corso di laurea in discipline economiche e sociali, annesso alla facoltà di economia e commercio.

Tale corso fu legalmente riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica n. 1001 del 31 ottobre 1975.

Esso, rispetto al precedente corso di laurea in economia politica e a quello tradizionale in economia e commercio, per i suoi contenuti costituisce un innegabile passo avanti per la modernità e la completezza degli studi, in adesione ai più recenti sviluppi degli studi economici.

La nuova laurea era sorta con precisi obiettivi:

quello di promuovere, in relazione alle esigenze della rapida e profonda trasformazione in atto nella vita economica e sociale, la ricerca integrata e interdisciplinare,

con la partecipazione di economisti, giuristi, storici, statistici e sociologi;

quello di dare ai giovani non soltanto una preparazione tecnica, ma anche culturale (storico-filosofica), non limitata ai problemi nazionali, ma aperta a tutta la problematica internazionale, a cominciare da quella europea;

infine, quello di porre degli specialisti altamente qualificati a disposizione di imprese, di enti pubblici e privati, operanti sia sul piano industriale, commerciale e finanziario, sia su quello statale e sindacale, oltre che di organismi internazionali.

Altra caratteristica peculiare del corso è che la sua durata non è di quattro anni, come per la laurea in economia e commercio, giurisprudenza, o in scienze politiche, bensì di cinque anni, e che vi è per l'allievo l'obbligo della regolare frequenza, sia dei corsi, sia delle attività di ricerca del dipartimento.

Da quanto sopra esposto si può desumere che l'ordinamento degli studi di tale corso

di laurea rappresenta un miglioramento e un completamento rispetto agli altri corsi di laurea annessi alla facoltà di economia e commercio, per la formazione culturale offerta agli studenti e per la maggior possibilità di arricchimento scientifico, consentito dalla scelta di varie materie fondamentali ed opzionali.

Tuttavia, dopo un *curriculum* quinquennale di studi severi, si verifica, al conseguimento della laurea, una limitazione nell'accesso alle carriere professionali, per l'impossibilità di partecipare ai pubblici concorsi, mancando tuttora una norma che dichiari l'equipollenza della nuova laurea con quelle già riconosciute.

Alla grave discriminazione operata nei confronti di tali laureati si deve aggiungere anche il non trascurabile danno per la Amministrazione pubblica, che non può selezionare, assieme agli altri, dei candidati certamente preparati al pari di quelli con altre lauree riconosciute.

Giova ricordare che il Parlamento ha approvato, con legge 8 gennaio 1979, n. 10, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi, non solo l'equipollenza alla laurea in economia e commercio delle lauree in economia politica e in economia aziendale, ma anche di quella in scienze economiche e sociali, conferita dall'Università della Calabria.

Ora, se il legislatore ha a suo tempo riconosciuto l'equipollenza della laurea in sociologia con quella in economia e commercio (limitatamente all'accesso ai pubblici concorsi), se ha inoltre riconosciuto l'equipollenza della laurea in scienze economiche e sociali dell'Università della Calabria, a maggior ragione deve riconoscere quella del-

la laurea in discipline economiche e sociali della Bocconi. Evidentemente si tratta di una dimenticanza, altrimenti ci troveremmo di fronte ad un diverso e non equo trattamento, che si manifesterebbe in una ulteriore discriminazione; e, per tali motivi, si impone l'adozione di un apposito provvedimento di legge riparatore.

Pertanto, tenendo presenti i compiti sempre più impegnativi e complessi che il Paese assegnerà agli economisti, sembra doveroso ed opportuno non disincentivare i giovani, nelle loro scelte accademiche, da studi più articolati, più complessi e moderni e, quindi, porre rimedio a lacune nei regolamenti amministrativi di enti pubblici, che di fatto li hanno sinora discriminati e non li hanno presi in considerazione, trattandosi di corsi di laurea istituiti posteriormente all'emanazione dei regolamenti stessi.

Inoltre, non sembra corrispondente agli interessi generali del Paese avvilire quelle Università che, con sforzo non solo organizzativo, hanno cercato di essere sensibili all'esigenza di elevare il livello di qualità della preparazione economica e culturale dei loro discenti, scoraggiandole dall'impegnarsi su tale strada di rinnovamento.

In conclusione, non si dovrebbe negare ai laureati in discipline economiche e sociali, il cui corso di laurea è stato realizzato dalla libera Università Bocconi di Milano ed istituito con decreto del Presidente della Repubblica n. 1001 del 31 ottobre 1975, la possibilità di accedere a concorsi per pubblici impieghi, una volta che lo stesso Stato abbia riconosciuto l'opportunità dell'istituzione di tale laurea e concesso il pieno valore legale.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La laurea in discipline economiche e sociali, conferita dalle facoltà di economia e commercio delle università statali e non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, è dichiarata a tutti gli effetti equipollente alla laurea in economia e commercio.